

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 4901

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e attività notarile

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 23 marzo 2004

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 6 maggio 2004

SOMMARIO: **1.** *La genesi del codice in materia di protezione dei dati personali.* – **2.** *Struttura del codice. Norme generali: in particolare, gli obblighi di notificazione e di informativa.* - **3.** *Trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici. a) il trattamento dei dati comuni. b) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Le autorizzazioni generali e i liberi professionisti.* - **4.** *Misure di sicurezza.* - **5.** *Ordini e collegi professionali.* **6.** *Conclusioni.*

1. La genesi del codice in materia di protezione dei dati personali

Il codice in materia di protezione dei dati personali nasce dall'esigenza, fortemente avvertita, di riordino e unificazione delle norme sul trattamento dei dati personali. Dapprima, la l. 31 dicembre 1996, n. 676 delegava l'Esecutivo ad emanare decreti integrativi della l. 31 dicembre 1996, n. 675 (relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), in seguito, la l. 6 ottobre 1998, n. 344 differiva il termine per l'esercizio della delega **(1)**, termine prorogato, nella perdurante inerzia governativa, dalla l. 24 marzo 2001, n. 127. Più precisamente, all'art. 1, quarto comma, l. n. 127/2001, era prevista, altresì, la delega ad emanare, entro il 30 giugno 2003 (e previa acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari permanenti, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta), un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni

connesse, con l'obiettivo di coordinare le disposizioni vigenti apportandovi le necessarie integrazioni e modificazioni. Il cennato art. 1 è stato, poi, novellato dall'art. 26 l. 3 febbraio 2003, n. 14, per consentire il recepimento, da parte dell'emanando testo unico, della direttiva 2002/58/CE **(2)**.

Recentemente, il ricorso ai testi unici come metodo di normazione è stato notevolmente incrementato dall'art. 7 l. 8 marzo 1999, n. 50 il quale affida l'attività di riordino normativo a testi unici c.d. misti, riguardanti materie e settori omogenei, composti da disposizioni sia legislative, sia regolamentari ed articolati in tre atti pubblicati contestualmente, aventi la medesima data e numerati progressivamente **(3)**. La successiva l. 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione per il 2001), all'art. 23, quinto comma, abroga espressamente il citato art. 7 e sostituisce il *riordino normativo* con il modello alternativo del *riassetto normativo*, ossia della regolazione di un determinato settore, destinato a realizzarsi attraverso una diffusa opera di predisposizione di codici **(4)**. Questi ultimi, sotto la veste giuridica di decreti legislativi, si presentano quali complessi di norme stabili ed armonizzate, idonei ad arginare una disordinata e variegata produzione normativa, nonché ad offrire agli operatori e agli utenti certezza di regole.

In realtà, come sottolineato in dottrina **(5)**, la prassi tende a cancellare la distinzione teorica tra testi unici (fonti innovative in senso formale) e codici (fonti innovative anche in senso sostanziale). L'evanescenza di tale distinzione sembra emergere anche dalle definizioni di codice e di testo unico: infatti, è considerato "codice in senso forte" l'atto normativo che intende racchiudere tutta la disciplina di una materia ancorandola a principi stabili, certi e facilmente conoscibili; "codice in senso debole", invece, la raccolta di atti normativi, concernenti una stessa materia, adottati in tempi e modi diversi senza pretesa di organicità con lo scopo di rendere facilmente accessibili le norme; testo unico, inoltre, la raccolta ordinata di tutte le disposizioni attinenti a una determinata materia con lo scopo di rendere più facilmente accessibile e comprensibile la disciplina vigente quando essa risulta da successive stratificazioni normative.

In altri termini, sia il testo unico **(6)** sia il codice mirano ad agevolare la conoscibilità delle norme, nonché a realizzare la semplificazione normativa assicurando non solo la drastica riduzione del numero delle fonti in una data materia, ma anche, sotto il profilo della tecnica legislativa, la visibilità delle disposizioni attraverso la formazione sia di articoli e commi brevi, sia di partizioni superiori all'articolo, l'omogeneità lessicale, l'aggiornamento dei rinvii. È stato, inoltre, evidenziato che la codificazione costituisce un'attività dal carattere dinamico: essa, infatti mira a migliorare il tessuto normativo, ossia "a riordinare e a mantenere l'ordine che si è fatto" **(7)** assicurando una costante manutenzione giuridico formale delle fonti.

Si segnala che la rubrica "testi unici" dell'art. 7 l. n. 50/1999 è stata adottata

in sostituzione di quella originaria del progetto di legge "codificazione". Giova aggiungere che, con peculiare riferimento alla protezione dei dati personali, il legislatore delegato non si è attenuto rigidamente alle indicazioni del legislatore delegante per quanto attiene al *nomen iuris* dell'atto normativo denominato arbitrariamente codice anziché testo unico **(8)**.

Il codice in materia di protezione dei dati personali, emanato sotto la veste di decreto legislativo (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), presenta carattere parzialmente innovativo. Invero, esso da una parte riproduce larga parte delle disposizioni della l. n. 675/1996 ed alcune norme ad essa collegate eliminando le discordanze tra disposizioni, dall'altra, introduce nuove specifiche previsioni che chiariscono alcuni nodi interpretativi ed applicativi, ratificano prassi consolidate, recepiscono alcuni orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali autorità istituita dalla l. n. 675/1996 vigilante sulla corretta applicazione della normativa di settore a tutela della persona in relazioni alle multiformi attività di trattamento dei dati che la riguardano cui la medesima è esposta. Peraltro, costituendo il coordinamento il tratto costante e comune alla redazione di qualsiasi opera di codificazione, l'introduzione di parziali innovazioni non appare idonea a travolgere indiscriminatamente i principi della legislazione da coordinare.

Trova, pertanto, conferma la ricostruzione del diritto alla protezione dei dati personali come diritto di autodeterminazione delle modalità di costruzione della propria sfera privata, ossia, inteso, in un'accezione dinamica come controllo del flusso delle informazioni sul proprio conto, da altri detenute ed organizzate (ossia, trasformate in dati elaborati, confrontati ed aggregati in base alla logica propria del trattamento) **(9)**. Permangono, inoltre, i due paradossi della *privacy*: il primo consiste nel fatto che la tutela non si realizza con una riduzione dei flussi informativi, attraverso le tecniche del divieto o del rifiuto (espressione di una tutela statica, legata a schemi privatistici tradizionali **(10)**), bensì attraverso una regolamentazione della circolazione delle informazioni. Il secondo paradosso consiste nella circolazione – pur se sottoposta a regole più severe (che si concretano in restrizioni alla raccolta e alla diffusione) – dei dati sensibili che sono idonei a tracciare l'identità privata dell'individuo e che per loro natura si prestano ad usi discriminatori.

Ne deriva una tutela *di tipo procedimentale*: le inevitabili attività di raccolta e utilizzazione delle informazioni sono canalizzate sulla base di modalità, garanzie, controlli che presentano ragionevole certezza che non se ne faranno usi impropri.

2. Struttura del codice. Norme generali: in particolare, gli obblighi di notificazione e di informativa

Il codice, composto di 186 articoli, è strutturato in tre parti: una di carattere

generale, una contenente regole diversificate per settori, una relativa alla tutela amministrativa e giurisdizionale. In particolare, esso si apre con il solenne riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali, corredato dalla previsione che il trattamento (dei dati personali) deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche **(11)**.

Sulla falsariga della l. n. 675/1996 anche il d.lgs. n. 196/2003 si incentra sul trattamento, il quale viene definito attraverso un'elencazione di una serie di operazioni che vanno dalla raccolta alla distruzione, abbracciando le operazioni di utilizzo sia interno (organizzazione, conservazione, raffronto), sia esterno (interconnessione, comunicazione, diffusione). Il trattamento, in particolare, concerne qualsiasi informazione di carattere personale (dati alfanumerici, immagini e suoni che presentano una correlazione, anche indiretta, con una persona identificata o identificabile, chiamata interessato), deve rispettare il principio di trasparenza e deve assicurare il diritto degli interessati di ricevere tutela ancor prima che lo stesso abbia causato danni.

Significativa appare l'affermazione del c.d. "principio di stabilimento" del titolare del trattamento in base al quale il codice è applicabile a quanti sono stabiliti nel territorio italiano (anche se trattano dati detenuti all'estero) ovvero impiegano strumenti situati nel territorio dello Stato.

Sono rimaste sostanzialmente immutate le prescrizioni concernenti i diritti dell'interessato ed il loro esercizio, le modalità di trattamento dei dati ed i principi generali che lo governano (liceità e correttezza, pertinenza con gli scopi dichiarati, conservazione coerente con la finalità della raccolta).

Più precisamente, ad integrazione del principio di "pertinenza e non eccedenza dei dati" (art. 11, lett. *d*) si pone quello di "necessità del trattamento" (art. 3) in base al quale i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati in modo da minimizzare il ricorso a dati personali e identificativi che vengono sostituiti con dati anonimi o pseudonimi quando sia comunque possibile perseguire le finalità proprie dei trattamenti **(12)**. Detto principio, che verosimilmente troverà applicazione al commercio elettronico e al funzionamento di servizi di telecomunicazione **(13)** viene integrato, all'art. 22, terzo comma, con la previsione che i soggetti pubblici trattano i dati sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento di attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento dei dati anonimi o di natura diversa. Si tratta di precetti sicuramente inapplicabili al notaio il quale nella sua attività non può usare dati anonimi senza frustrare la certezza degli effetti degli atti dei quali viene richiesta la redazione. E', poi, sancita espressamente l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione al codice.

L'obbligo di notificazione - che già secondo la l. n. 675/1996 non sussisteva per i trattamenti di dati comuni necessari per l'assolvimento di un compito previsto

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; per i trattamenti di dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; per i trattamenti effettuati, da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni (fermo restando il segreto professionale) - attualmente è imposto solo per fattispecie tassative **(14)**, difficilmente identificabili nell'esercizio dell'attività notarile.

Infatti, non è dato ravvisare nelle ipotesi di stipulazione di contratti di finanziamento o di levata di protesti (e tenuta del relativo repertorio) un trattamento di dati relativi al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. Al riguardo, la dottrina ha rilevato che un trattamento di tal fatta è quello effettuato dalle cd. "centrali rischi" **(15)** mentre il Garante ha puntualizzato che sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque (punto 6, lett. a) della deliberazione 31 marzo 2004 **(16)**); i trattamenti registrati in banche dati utilizzate in rapporti con l'interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, effettuati da libero professionisti od organismi (punto 6, lett. b), della citata deliberazione, come integrata dai Chiarimenti sui trattamenti da notificare, 23 aprile 2004 **(17)**).

Il notaio è, invece, tenuto ad osservare le prescrizioni sulle modalità del trattamento (descritte all'art. 11); qualora si producano danni per effetto della mancato rispetto di dette modalità, la responsabilità civile *ex art. 2050 c.c.* si estende a coprire il danno non patrimoniale (art. 15, secondo comma).

Egli, inoltre, è sottoposto all'obbligo di rendere, oralmente o per iscritto, l'informativa la quale assolve ad una funzione di trasparenza consentendo agli interessati di conoscere l'ambito di circolazione dei propri dati e, segnatamente, le finalità e modalità del trattamento, l'ambito di diffusione dei dati, i diritti dell'interessato, l'indicazione del titolare, del responsabile, degli incaricati. Nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, l'informativa deve contenere, *ex art. 22*, secondo comma, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento stesso.

Unica deroga all'adempimento in esame si riscontra in relazione alla raccolta di dati non avvenuta presso l'interessato qualora il trattamento avvenga in base ad obbligo previsto dalla legge, regolamento o normativa comunitaria. E' il caso delle visure o delle ispezioni preliminari attraverso le quali il notaio raccoglie dati anche relativi a soggetti diversi dal cliente che ha conferito l'incarico.

Occorre puntualizzare che l'omessa o inidonea informativa all'interessato **(18)** rientra, al pari dell'omessa informazione o esibizione al Garante **(19)**, nel no-

vero degli illeciti amministrativi; costituiscono, invece, illeciti penali il trattamento illecito di dati **(20)**, la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante **(21)**; le relative sanzioni, infine, risultano più elevate rispetto al passato **(22)**.

Per il caso di cessazione del trattamento **(23)**, per qualsiasi causa, si reputa che il notaio rispetti il dettato dell'art. 16 il quale consente l'ultrattività del trattamento, ossia ammette la cessione ad altro titolare dei dati, purché vengano destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono raccolti; ovvero conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria. Infatti, appare conforme alle illustrate finalità il trasferimento degli atti e di repertori all'Archivio notarile in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento in altro distretto.

L'opera di razionalizzazione del legislatore ha interessato anche la disciplina dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali (artt. 4, lett. *f*), *g*), *h*), 28 - 30). Il titolare, cui competono le decisioni sulle finalità e modalità del trattamento e sugli strumenti utilizzati **(24)**, compreso il profilo della sicurezza, nonché la designazione di uno o più responsabili, l'indicazione scritta dei compiti ad essi affidati, la prescrizione di apposite istruzioni **(25)**, la vigilanza sul loro operato, può essere affiancato da altro titolare; si ammette, quindi, la contitolarità di uno stesso trattamento nelle ipotesi di suddivisione del potere decisionale (art. 4, primo comma, lett. *f*)).

Novità si registrano circa la modalità di individuazione dell'incaricato il quale deve essere necessariamente una persona fisica, designata per iscritto ed autorizzata al compimento di operazioni con individuazione dell'ambito del trattamento. Poiché la designazione dell'incaricato è un atto necessario, diversamente dalla designazione del responsabile che è facoltativa, sembrerebbe emergere una condizione di legittimità del trattamento: ossia, che le operazioni siano eseguite da incaricati formalmente designati dal titolare o dal responsabile sotto il vigilante controllo di questi ultimi **(26)**. Le rispettive competenze in materia di sicurezza sono, poi, ampiamente illustrate nel disciplinare tecnico allegato al codice (v. *infra* par. 4).

3. Trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici

Le norme sul trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici non trovano una collocazione unitaria nel codice: infatti, una parte di esse, dal carattere generale, è inserita nei titoli I e II e nel capo I del titolo III, altre norme specifiche per i soggetti pubblici sono dettate, ad integrazione delle prime, nel capo II del titolo III. Siffatta disciplina non costituisce una deroga all'applicazione della normativa generale, né un privilegio, bensì "un regime speciale finalizzato a bilanciare correttamente le libertà personali degli interessati con l'interesse pubblico ad una corretta

ed imparziale amministrazione della cosa pubblica" **(27)**.

Nel novero dei soggetti pubblici devono ritenersi compresi non solo le persone giuridiche pubbliche inserite istituzionalmente nell'organizzazione della amministrazione pubblica, ma anche i soggetti estranei all'amministrazione che comunque esercitano attività amministrativa e, quindi, sia i soggetti privati che esercitano un pubblico servizio (i concessionari), sia i soggetti privati che esercitano pubbliche funzioni (i notai).

Giova sottolineare la peculiarità della figura del notaio, figura senz'altro complessa atteso che esso si pone quale titolare di ufficio pubblico che svolge la sua funzione come professionista **(28)**. La natura pubblica dell'ufficio del notaio è senz'altro confermata dalla tipicità dei fini dell'attività notarile; dalla sottoposizione di detta attività ai principi di doverosità e di imparzialità, nonché ai controlli pubblici che possono investire anche singoli atti; dalla predeterminazione della forma degli atti e della procedura da seguire **(29)**. Appare, comunque, indubbia la coesistenza nell'attività notarile degli aspetti propri della libera professione (la mancanza di clientela fissa, il diritto di percepire direttamente i compensi, l'onere di sopportare le spese di studio, il carattere personale della responsabilità, *etc.*).

Quanto al regime di circolazione dei dati personali, il codice contrappone ai dati comuni (o ordinari) quelli sensibili, relativi alla personalità etico-sociale dell'individuo, alle caratteristiche psico-sanitarie e quelli giudiziari **(30)**. I primi sono definiti "in negativo", ossia, in contrapposizione ai secondi, che per l'attinenza alla sfera più intima del singolo sono dotati di una protezione più incisiva.

a) Il trattamento dei dati comuni

Sotto la vigenza dell'art. 27 l. n. 675/1996 il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici era consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, mentre la comunicazione e la diffusione ad altri soggetti pubblici erano ammesse se previste da norme di legge o di regolamento o se risultassero necessarie per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La disposizione è refluita negli artt. 18 e 19; pertanto, per i soggetti pubblici:

- il trattamento dei dati comuni è consentito anche in assenza di norma di legge o di regolamento purché nello esclusivo svolgimento di finalità istituzionali. In tali fattispecie non occorre la preventiva richiesta del consenso dell'interessato **(31)**. La finalità istituzionale, quindi, si pone quale "requisito necessario e sufficiente per l'inizio e la prosecuzione del trattamento" **(32)**.

- la comunicazione dei dati comuni da un soggetto pubblico ad un altro sog-

getto pubblico è ammessa unicamente quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento e, in mancanza della "norma di copertura", decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante (e in assenza di una contraria determinazione di questo).

- la comunicazione e la diffusione dei dati comuni a privati o ad enti pubblici economici deve essere legittimata da una norma di legge o di regolamento.

Alla luce di tali disposizioni non emergono particolari problemi per l'attività notarile considerato che il trattamento dei dati, così come le eventuali comunicazioni a terzi **(33)** sono effettuate in adempimento di norme di legge il cui rispetto costituisce presupposto indefettibile del corretto espletamento dell'incarico professionale.

Con peculiare riferimento all'art. 743 c.p.c., il notaio pubblico depositario il quale rilascia copia autentica di un atto che detiene attua una comunicazione dei dati personali a privati che non appare lesiva della riservatezza dei soggetti che sono stati parti dell'atto perché non solo è realizzata nello svolgimento di funzioni istituzionali, ma è lecita, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003 essendo imposta da una norma di legge, ossia l'art. 743 c.p.c. **(34)**.

Peraltro, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse di applicare al notaio, privilegiandone il carattere di libero professionista, la disciplina dei soggetti privati (artt. 23 e 24) per le attività che non rientrano nelle funzioni notarili tipiche (ad esempio, la consulenza), non occorrerebbe il consenso dell'interessato in quanto il trattamento dei dati risulterebbe necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; o, comunque, necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; ovvero relativo a dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati).

b) Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Le autorizzazioni generali e i liberi professionisti.

Nell'ambito dell'attività notarile possono costituire oggetto di trattamento, anche se in modo occasionale, i dati sensibili e giudiziari **(35)** in relazione ai quali deve essere impiegata particolare cautela. In via preliminare, si nota che il notaio è sottoposto all'obbligo di conformare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, ex art. 22, primo comma, mentre il medesimo deve

ritenersi svincolato dal rispetto dei commi quinto e settimo dello stesso art. 22 - che impongono la verifica periodica dell'esattezza e dell'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la conservazione separata dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - considerato che l'atto pubblico è insuscettibile di essere modificato.

Il trattamento dei dati sensibili era consentito, da parte dei soggetti pubblici, ex art. 22, terzo comma, l. n. 675/1996, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge che specificasse i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; in mancanza, le rilevanti finalità di interesse pubblico potevano essere individuate dal provvedimento del Garante emanato su richiesta degli stessi soggetti pubblici interessati. Similmente, la nuova disciplina dispone che il trattamento di dati sensibili e giudiziari è autorizzato da un'espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante: qualora, però, in essi siano indicate solo le finalità di rilevante interesse pubblico perseguito e non anche i tipi di dati e di operazioni eseguibili questi ultimi potranno essere individuati attraverso un regolamento che il soggetto pubblico è tenuto ad emanare entro il 30 settembre 2004 in conformità al parere del Garante. La previsione di un regolamento ad integrazione della legge, che postula la configurazione del soggetto pubblico come amministrazione pubblica, non si attaglia alla figura del notaio non solo perché questi – pur rivestendo la qualità di pubblico ufficiale – è sprovvisto di un potere regolamentare, quanto, piuttosto, perché, comunque, la legge notarile e le leggi che prevedono adempimenti a carico del notaio, come integrate dalle prescrizioni generali del d.lgs. n. 196/2003 (e, soprattutto, i principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati), definiscono con sufficiente chiarezza sia i tipi di dati, sia le operazioni eseguibili.

Peraltro, in vista dell'entrata in vigore del codice, è stata prorogata al 30 giugno 2004 **(36)**, l'efficacia dell'autorizzazione n. 4/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti **(37)**, dei sostituti e degli ausiliari che con essi collaborano, dei praticanti e tirocinanti se titolari di un autonomo trattamento o contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. Si tratta di un'autorizzazione generale contraddistinta da elementi strutturali comuni alle altre autorizzazioni, cioè la puntuale indicazione dell'ambito di applicazione, degli interessati ai quali i dati si riferiscono, delle finalità del trattamento, delle categorie di dati, delle modalità di trattamento, conservazione, comunicazione e diffusione degli stessi **(38)**.

Rimane fermo il generale divieto di diffusione (ossia, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati) dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito all'art. 22, ottavo comma, per i soggetti pubblici e all'art. 26, quinto com-

ma, per i soggetti privati.

Infine, il trattamento di dati giudiziari (per il quale sussiste un regime uniforme per i soggetti pubblici e per quelli privati) è autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati e di operazioni eseguibili (artt. 21, primo comma, e 27). Al riguardo, il notaio sembra godere di una posizione rafforzata perché il trattamento di dati giudiziari non solo è previsto dalla legge (e, comunque, si tratta, perlopiù, di dati ricavabili da registri o documenti pubblici, ad esempio, inabilitazioni, interdizioni), ma è anche oggetto di previsione nell'autorizzazione generale (n. 7/2002 **(39)**) al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, la cui efficacia è stata anch'essa prorogata fino al 30 giugno 2004.

Qualora il notaio rivesta la qualità di g.o.a. o di delegato alle esecuzioni immobiliari: il trattamento dei dati personali, direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si intende effettuato, *ex art. 47*, per ragioni di giustizia: ad essi non sono applicabili le norme concernenti le modalità di esercizio, il riscontro dell'interessato, l'informativa, la cessazione del trattamento, le regole ulteriori per i soggetti pubblici, la notificazione dei trattamenti, il trasferimento all'estero, la tutela amministrativa.

4. Misure di sicurezza

L'art. 15 l. n. 675/96 sulle misure di sicurezza, tese a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, è stato trasfuso negli artt. 31, 33 e 36 mentre nuove disposizioni concernenti le misure minime sono contenute negli artt. 34 e 35 e nel disciplinare tecnico allegato al codice (allegato *B*) **(40)**, articolato in 29 punti e periodicamente aggiornato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie. Siffatto disciplinare sostituisce le misure minime, individuate, in relazione allo stato delle conoscenze tecniche, con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, oggetto di aggiornamento a cadenza biennale **(41)**.

Si precisa che il sistema delle misure di sicurezza, caratterizzato da un doppio binario: quelle minime, da predisporre in modo da evitare l'applicazione di sanzioni penali, e quelle ulteriori, dirette ad evitare eventuali richieste risarcitorie in sede civile, trova generalizzata applicazione e, dunque, anche nel caso di trattamenti di dati personali effettuati dal notaio **(42)**.

L'adozione delle misure minime "nuove", ossia non previste nel citato d. P. R. n. 318/99, è fissata, in via transitoria dall'art. 180, al 30 giugno 2004; qualora,

però, il titolare di un trattamento di dati, che al 1° gennaio 2004 dispone di strumenti elettronici, non sia in grado di applicare immediatamente le nuove misure minime, questi potrà adeguarsi entro il 1° gennaio 2005 purché descriva le obiettive ragioni tecniche ostative a detta applicazione in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura **(43)** e purché, nel frattempo, adotti ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti.

Il punto 19 dell'allegato B), inoltre, estende la redazione del documento programmatico sulla sicurezza (d.p.s., già imposta al titolare o al responsabile, dall'art. 6 d. P. R. n. 318/1999 per i soli trattamenti effettuati con elaboratori accessibili mediante reti di telecomunicazione disponibili al pubblico), anche ai trattamenti di dati sensibili o di dati giudiziari gestiti con strumenti elettronici, ne individua il contenuto e ne stabilisce la cadenza annuale (entro il 31 marzo di ogni anno). Siffatta disposizione trova applicazione anche al notaio considerata la menzionata possibilità che questi ha di trattare, sia pur saltuariamente, dati sensibili o giudiziari.

Il documento, la cui adozione è stata posticipata al 30 giugno 2004 con parere del Garante 22 marzo 2004 **(44)** (fermo restando la scadenza del 31 marzo per i prossimi anni), contiene indicazioni dirette ad assicurare l'integrità e la disponibilità dei dati, compresa la protezione degli ambienti **(45)**. E' appena il caso di precisare che un'efficace ed esaustiva compilazione del d.p.s. richiede la ricognizione generale di tutti i trattamenti gestiti direttamente o affidati ad entità esterne (attraverso contratti di *outsourcing*), nonché la preventiva analisi dei rischi in relazione alla natura dei dati trattati e alle circostanze possibili, probabili, prevedibili e prevenibili **(46)**.

Le misure minime, da adottare a cura del titolare del trattamento, sono illustrate all'art. 34 e nel disciplinare tecnico; esse consistono, per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici, nella autenticazione informatica; nell'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; nell'utilizzazione di un sistema di autorizzazione; nell'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; nella protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; nell'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; nella tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; nell'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Se, invece, il trattamento è effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici, le misure consistono nell'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative; nella previsio-

ne di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; nella previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati (art. 35).

Il notaio è poi, tenuto a munire gli incaricati di credenziali di autenticazione (consistenti in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave), disattivate in caso di non uso protratto per sei mesi o di perdita della qualità che consente agli stessi l'accesso ai dati personali. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

Particolare attenzione è dedicata all'individuazione dei compiti degli incaricati: questi ultimi, infatti, sono tenuti ad impiegare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in loro possesso ed uso esclusivo **(47)**; a non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento; a rispettare le istruzioni scritte - per l'ipotesi in cui l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione - sulle modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema **(48)**. Per gli incaricati è, inoltre, contemplata la formazione, programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.

Per quanto concerne il ricorso al sistema di autorizzazione, esso è contemplato quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso. Detti profili, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Sul punto deve ritenersi che possono essere compresi in un'unica classe omogenea i collaboratori di uno studio notarile abilitati a svolgere mansioni analoghe.

Con cadenza almeno annuale, occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione, aggiornare sia l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, sia l'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati di trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici; sia i programmi utilizzati. Se, invece, i programmi sono applicati a trattamenti di dati sensibili o giudiziari, l'aggiornamento è effettuato con cadenza almeno semestrale al pari dell'aggiornamento degli strumenti elettronici attivati per proteggere i dati personali contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* c.p. **(49)**. Sono, infine, impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari questi sono protetti contro l'accesso abusivo, *ex art. 615-ter* c.p., mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici. Sono adottate istruzioni per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti, nonché idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni. E, poi, prevista la distruzione dei supporti rimovibili, qualora i dati in essi registrati siano inutilizzati o resi inutilizzabili, ovvero il riutilizzo da parte di altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni in essi contenute non siano intelligibili o tecnicamente ricostruibili.

Qualora il notaio, titolare del trattamento, si avvalga, nell'adozione delle misure minime di sicurezza, di soggetti esterni alla propria struttura, riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico.

Infine, per i trattamenti senza strumenti elettronici si riscontra, rispetto al D.P.R. n. 318/1999, una semplificazione delle misure: agli incaricati sono impartite istruzioni scritte sono impartite agli incaricati per l'intero ciclo del trattamento di dati comuni (non è più prescritta la conservazione dei documenti in archivi ad accesso selezionato) insieme ad un puntuale obbligo di controllo e custodia dei documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari agli stessi affidati (per il periodo in cui ne hanno la disponibilità e fino alla riconsegna). L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari (per i quali non è più prescritta la tenuta di contenitori muniti di serratura) è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati e, comunque, identificati e registrati qualora l'accesso avvenga dopo l'orario di chiusura.

E' appena il caso di sottolineare come l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza sia punita con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da dieci-

mila euro a cinquantamila euro (art. 169, primo comma). Rinnovata validità è, poi, conferita al peculiare meccanismo di ravvedimento operoso: all'atto dell'accertamento della contravvenzione di omessa adozione di misure di sicurezza (ovvero successivamente nei casi complessi), il Garante fissa un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario; l'avvenuta regolarizzazione (nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine) unitamente al pagamento di una somma di denaro, pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, hanno efficacia estintiva del reato.

5. Ordini e collegi professionali

L'art. 61, secondo e terzo comma, prevede espressamente la comunicazione e diffusione, da parte degli ordini e dei collegi professionali a favore di soggetti pubblici e privati, dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, inseriti nell'albo professionale in conformità alla legge o al regolamento, con la possibilità di menzionare l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. Inoltre, gli ordini e i collegi possono, a richiesta dell'interessato iscritto nell'albo, integrare i dati (dell'albo) con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale, nonché fornire a terzi notizie sulle speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero sulla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico (inerente anche a convegni o seminari) **(50)**.

E' appena il caso di segnalare che, al riguardo, il Garante ha precisato che gli albi professionali sono ispirati, per loro stessa natura e funzione, ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporto con gli iscritti all'albo e che la l. n. 675/1996 non ha modificato la disciplina relativa alla tenuta e alla conoscibilità degli stessi **(51)**; che è legittima la pubblicazione nella rivista del Consiglio dell'ordine della notizia di un provvedimento di sospensione o di radiazione dall'esercizio professionale riconosciuto esistente sia alla data di pubblicazione della rivista, sia nel breve periodo successivo entro il quale la rivista è stata inviata per posta **(52)**.

Infine, come nella c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art. 43 l. n. 675/1996, che confermava la fermezza delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi (e della devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo), il codice ribadisce la piena compatibilità delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi con quelle che regolano il diritto di accesso ai dati personali **(53)**. Infatti, restano disciplinati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 (e successive modificazioni e dai relativi regolamenti di attuazione) i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi

contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale **(54)** con la puntualizzazione che i dati relativi ad attività di studio e ricerca non costituiscono documenti amministrativi (art. 100, terzo comma) e che il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. In tal modo il legislatore ha mostrato di recepire soluzioni giurisprudenziali improntate al bilanciamento dei valori.

6. Conclusioni

In conclusione, il notaio è tenuto a:

- rispettare le prescrizioni sulle modalità del trattamento e dei principi generali che lo governano (liceità e correttezza, pertinenza con gli scopi dichiarati, conservazione coerente con la finalità della raccolta) ed, in particolare, a conformare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, *ex art. 22, primo comma*;

- rendere, oralmente o per iscritto, l'informativa al soggetto interessato precisando l'ambito di circolazione dei dati trattati (finalità e modalità del trattamento, ambito di diffusione dei dati, diritti dell'interessato, indicazione del titolare, del responsabile, degli incaricati) e precisando, nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, la normativa che contempla gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento stesso;

- trattare dati comuni nello esclusivo svolgimento di finalità istituzionali; comunicare tali dati ad un soggetto pubblico se consentito da una norma di legge o di regolamento (in mancanza della "norma di copertura", decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante e in assenza di una contraria determinazione di questo); comunicare e diffondere gli stessi dati a privati o ad enti pubblici economici se consentito da una norma di legge o di regolamento.

- trattare dati sensibili e giudiziari se autorizzato da un'espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante che indichino le finalità di rilevante interesse pubblico perseguito e i tipi di dati e di operazioni eseguibili (ovvero trattare dati sensibili qualora sia emanata (o rinnovata) l'apposita autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati sensibili a favore dei liberi professionisti; o ancora trattare dati giudiziari qualora sia emanata (o rinnovata) l'apposita autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati a carattere giudiziario a favore di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici);

• espletare gli adempimenti concernenti il profilo della sicurezza. In particolare, nella veste di titolare del trattamento, il notaio è tenuto a nominare il responsabile e gli incaricati, dettare loro puntuali istruzioni, vigilare sul loro operato affinché i trattamenti siano conformi alle proprie istruzioni e, più in generale, alle disposizioni codicistiche; ad adottare le misure minime descritte all'art. 34 e nel disciplinare tecnico; ad adottare le misure minime "nuove", ossia non previste nel citato d.P.R. n. 318/99, entro il 30 giugno 2004 o, comunque, entro il 1° gennaio 2005 purché venga redatto un documento, avente data certa, con la descrizione delle obiettive ragioni tecniche ostative a detta adozione e purché, nel frattempo, sia adottata ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti; infine, a redigere (o aggiornare) il d.p.s. entro il 30 giugno 2004 (e, negli anni futuri, entro il 31 marzo).

Marina Catalozzi

-
- (1) Introducendo, sotto il profilo procedimentale, la necessità di richiedere il parere delle commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia da emanarsi inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta, alla scadenza di detto termine, il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi.
 - (2) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, in *GUCE*, L 201 del 31 luglio 2002.
 - (3) Sul tema, *amplius*: N. LUPO, *Dalla legge al regolamento*, Bologna, 2003, spec.190- 215; M. MALLO, *I testi unici nel quadro delle iniziative per la semplificazione e la qualità della normazione in Le deleghe legislative, Riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale* a cura di P. Caretti – A. Ruggeri, Milano, 2003, 163 – 184; F. CARINGELLA, *Corso di diritto amministrativo*, tomo I, Milano, 2003, 330-350; G. CASU, *Testo unico sull'edilizia. I suoi contenuti essenziali. Novità rispetto alla precedente disciplina, studio n. 4508 in C.N.N., Studi e materiali*, 2003, osserva che la redazione di tre distinti provvedimenti [a) un decreto legislativo, contenente norme di legge; b) un decreto del Presidente della Repubblica, contenente norme regolamentari; c) infine, un testo unico, anch'esso adottato con decreto del Presidente della Repubblica, contenente le une e le altre] è dettata dall'intento di "eliminare" la disomogeneità del rango delle norme contenute nel testo unico, consentendo di riferire le singole norme alle rispettive fonti.
 - (4) Per le prime osservazioni si rinvia a: LUPO, *Dai testi unici ai codici: un nuovo strumentario per le politiche di semplificazione: commento alla legge n. 229 del 2003* in *Studium iuris*, 2004, 157; G. SAVINI, *La nuova legge di semplificazione. Prime considerazioni sul nuovo modello di codificazione* in *Diritto e formazione*, 2003, 1392. In correlazione all'abrogazione del citato art. 7, va letto l'art. 11 l. 6 luglio 2002, n. 137 che sopprime il Nucleo per la semplificazione, struttura amministrativa istituita ex art. 3 l. n. 50/1999 e deputata, tra l'altro, alle attività istruttorie finalizzate alla redazione dei testi unici.

- (5) MALO, *op. cit.*, per le definizioni si rinvia a: M. MANETTI, *voci codice; testo unico* in *Dizionario costituzionale*, a cura di M. Ainis, Bari, 2000, 65 e 458.
- (6) Si suole distinguere tra testi unici normativi o abilitati, sorretti da una legge delega e destinati ad assumere forza e valore propri della normativa oggetto di unificazione e coordinamento e testi unici compilativi, emanati spontaneamente dal Governo, con valenza esclusivamente conoscitiva e ai quali è attribuita dignità di raccolte private (V. ANGIOLINI, voce *Testo unico* in *Enc. dir.*, 1992, 525). Nell'ambito della prima categoria tradizionalmente si annoverano i testi unici compilativi, aventi una funzione di mero coordinamento, e quelli innovativi o normativi, capaci di incidere sulla disciplina sostanziale.
- (7) Così: B. G. MATTARELLA, *La codificazione in senso dinamico* in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2001, 709, spec. 719. Al riguardo, si nota che gli artt. 132 e 181 d.lgs. n. 196/2003 sui dati relativi al traffico telefonico sono stati modificati dagli artt. 3 e 4 d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (convertito in legge con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2004, n. 45), mentre l'art. 179, quarto comma, è stato abrogato dall'art. 184 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- (8) In dottrina: LUPO, *ult. op. cit.*, spec. nota 22; ID., *Il codice per la protezione dei dati personali nelle trasformazioni del sistema delle fonti (e dei loro strumenti di riordino)* in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2004, spec. par. 4; la scelta di tale denominazione viene, peraltro, motivata nella relazione al decreto legislativo, con l'esigenza di accogliere le indicazioni promananti dal disegno di legge di semplificazione 2001 (ossia, l. n. 229/2003).
- (9) S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, 1995, Bologna, 122.
- (10) È il caso del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ex art. 8 l. 4 agosto 1955, n. 848 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) il quale è tutelato in maniera statica e individualistica sanzionando le interferenze altrui.
- (11) L'enunciazione ricalca quella contenuta all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (in *G.U.C.E.*, 18 dicembre 2000, C 364). Del resto, evidente è la matrice comunitaria della normativa interna, emanata non solo in attuazione della direttiva 95/46/CE (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), della direttiva 97/66/CE (sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, già recepita con d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171); della direttiva 2002/58/CE (sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche), ma anche in conformità con la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale (ratificata con l. 21 febbraio 1989, n. 98) e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (ratificata con l. 30 settembre 1993, n. 388).
Sottolinea come l'influenza comunitaria non si limiti ai contenuti e ai modelli giuridici, ma interessi anche metodi e forme della legislazione: LUPO, *Il codice per la protezione dei dati personali nelle trasformazioni del sistema delle fonti* cit..
- (12) Stigmatizzano l'eccesso di zelo del legislatore italiano che con il codice ha introdotto esasperazioni sul piano del dettaglio regolamentare che mal si conciliano con l'anelito di fattispecie aperte che avrebbe dovuto ispirare il lavoro di sistemazione della normativa: A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *Il codice in materia di protezione dei dati personali e l'intangibilità della privacy comunitaria* in *Foro it.*, 2004, IV, 59, spec. 64. In particolare, assurge a principio di necessità, ontologicamente pre-cettivo, quello che, invece, figurava nel considerando n. 9 della direttiva 2002/58/Ce come obiettivo, ossia, come tale, vocazionalmente programmatico.
- (13) M. ATELLI, *Software configurati per l'utilizzo di dati anonimi* in *Guida al diritto*, dossier n. 8/2003, *Il codice della privacy*, 108.
- (14) Si tratta dei trattamenti relativi a: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geo-

grafica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; *b*) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; *c*) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; *d*) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; *e*) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; *f*) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

L'omessa o incompleta notificazione è sanzionata dall'art. 163 d.lgs. n. 196/2003 che così recita: "chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica." Ai sensi dell'art. 181, lett. *c*), per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004 le notificazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile 2004.

- (15) S. ORLANDI, *Gli adempimenti per i titolari dei trattamenti in AA.VV., Il diritto alla protezione dei dati personali*, a cura di R. Acciai, Rimini, 2004, 211 -212.
- (16) In *Gazz. Uff.*, 6 aprile 2004, n. 81.
- (17) In www.garanteprivacy.it; l'esonero si estende anche al trattamento dei dati di cui sia necessario il trattamento in sede pre-contrattuale.
- (18) L'art. 161 d.lgs. n. 196/2003, rubricato *Omessa o inidonea informativa all'interessato*, così recita: "La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore."
- (19) L'art. 164 d.lgs. n. 196/2003, rubricato *Omessa informazione o esibizione al Garante*, così recita: "Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro."
- (20) L'art. 167 d.lgs. n. 196/2003, rubricato *Trattamento illecito di dati*, così recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni."

- (21) L'art. 168 d.lgs. n. 196/2003, rubricato *Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante*, così recita: "Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni."
- (22) Per un'accurata illustrazione dell'apparato sanzionatorio, si rinvia a: A. MANNA, *Il quadro sanzionatorio penale ed amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali* in *Dir. inf.*, 2004, 727.
- (23) F. BRAVO, *Le condizioni di liceità del trattamento dei dati* in AA.VV., *Il codice in materia di protezione dei dati personali, Commentario sistematico al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a cura di J. Monducci e G. Sartor, Padova, 2004, 76 sottolinea come la cessazione del trattamento non costituisce più oggetto di notificazione al Garante.
- (24) E' stato osservato come, rispetto alla definizione della l. n. 675/1996, la scelta degli strumenti impiegati assume rilievo pari a quello delle finalità e delle modalità del trattamento: C. DI COCCO, *Soggetti che effettuano il trattamento* in AA.VV., *Il codice in materia di protezione dei dati personali, Commentario sistematico cit.*, 124.
- (25) Con facoltà di modificare per iscritto le istruzioni e i compiti, qualora ne riscontri l'esigenza (ID., *op. cit.*, 132).
- (26) ID., *op. cit.*, 135, spec. nota 65.
- (27) Così: J. MONDUCCI, *Le condizioni di liceità del trattamento dei dati* in AA.VV., *Il codice in materia di protezione dei dati personali, Commentario sistematico cit.*, 109.
- (28) G. ZANOBINI, *L'amministrazione pubblica nel diritto privato* in *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1955; P. BOERO, *La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza*, vol. I, Torino, 1993, 3 ss.; S. CASSESE, *L'esercizio notarile di funzioni statali* in *Notariato tra istituzioni e società civile*, Milano, 1996, 109 il quale ricorda che, a partire dalla metà degli anni '80, il legislatore ha affidato al notaio attività sostitutive della pubblica amministrazione esercitando le quali il notaio, in veste di ausiliare dello Stato, cura interesse di questo (art. 18 l. 28 febbraio 1985, n. 47; art. 13 *ter* d. l. 27 aprile 1990, n. 90 convertito in l. 26 giugno 1990 n. 165; art. 7 l. 12 agosto 1993, n. 310; art. 4 d. m. 19 aprile 1994, n. 701).
- (29) CASSESE, *op. cit.*, spec. 111.
- (30) Sottolinea l'ampliamento della definizione di dati giudiziari, tra i quali sono compresi anche dei dati personali idonei a rivelare gli eventuali carichi pendenti, la qualità di imputato o di indagato, la soccombenza ad eventuali sanzioni amministrative dipendenti da reato: M. GOBBATO, *Dati personali: cosa cambia dal 1° gennaio* in www.interlex.it, 2004.
- (31) La prevalenza dell'interesse pubblico, infatti, rende superfluo il consenso con l'eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e degli organismi sanitari pubblici.
- (32) Così: MONDUCCI, *Le condizioni di liceità del trattamento dei dati* in AA.VV., *Il codice in materia di protezione dei dati personali, Commentario sistematico cit.*, 110.
- (33) A titolo esemplificativo si considerino le comunicazioni all'Ufficio del registro, all'Agenzia del territorio, all'Agenzia delle entrate, alla Conservatoria dei registri immobiliari, al Pubblico registro automobilistico, al Comune, alla Questura, al Consiglio notarile, all'Archivio notarile, all'autorità giudiziaria, all'Ufficio del registro, all'Agenzia del territorio, all'Agenzia delle entrate, alla Conservatoria dei registri immobiliari, al Pubblico registro automobilistico, al Comune, alla Questura, al Consiglio notarile, all'Archivio notarile, all'autorità giudiziaria.
- (34) Così: nota C.N.N. n. 4891 (del 16 marzo 2004, prot. n. 15593) ove si sottolinea che la norma codicistica nel prevedere il dovere di ogni pubblico depositario di rilasciare copie autentiche di atti detenuti in ragione del proprio ufficio a favore di soggetti che non siano stati parti dell'atto evidenzia le finalità proprie del pubblico deposito in forza del quale "l'atto si distacca dai soggetti che ne sono stati parte in esso e, perdendo la sua eventuale natura di atto meramente privato viene a

svolgere una funzione di documentazione, prettamente pubblicistica che, in quanto tale, esplica la sua efficacia *erga omnes*" (F. CARPI, M. TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2002, 2208; S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile, IV, Procedimenti speciali*, Milano, 1970, parte II, 53).

- (35) E' il caso delle menzioni da riportare negli atti dei quali siano parti disabili o minorati, ovvero concernenti interdetti o inabilitati: C.N.N. *Note sull'impiego dei sistemi informatici all'interno degli studi notarili*, studio approvato dalla Commissione informatica il 29 aprile 2004; E. CALÒ, *Nuova disciplina del trattamento dei dati personali in C.N.N., Studi e materiali*, 1999, tomo 5. 2, 709.
- (36) Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali, 24 giugno 2003 in corso di pubblicazione.
- (37) In *Gazz. Uff.* 9 aprile 2002, n. 83.
- (38) Il rilascio di siffatte autorizzazioni rientra nei poteri del Garante accanto a quelli di indirizzo e controllo, consultivi, istruttori (consistenti nella richiesta di perizie e nomine di consulenti); ispettivi (che si esplicano nella richiesta di informazioni o documenti e - in assenza del consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del tribunale del luogo dell'accertamento - in accessi a banche, verifiche e rilevazioni sul luogo in cui si svolge il trattamento); sanzionatori e cautelari (come l'immediata sospensione di una o più operazioni di trattamento, il divieto di trattamento per la natura dei dati o per le modalità di trattamento e il blocco, totale o parziale, dei dati), di promozione della sottoscrizione di codici deontologici e di buona condotta per determinati settori, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell'art. 61, primo comma, d.lgs. n. 196/2003: "Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi). Come rilevato dallo stesso Garante (*Relazione 1997, Attività svolta e stato di attuazione della legge n. 675/1996*, Roma, 1997) i provvedimenti autorizzatori, dotati di un'efficacia temporale limitata, ma reiterate, di regola annualmente con lievi modifiche, non solo consentono lo svolgimento dell'azione dell'autorità di controllo con organicità, attraverso ricognizioni di attività dai tratti omogenei, ma rendono agevole la salvaguardia di principi inderogabili connessi ai dati sensibili e comportano un risparmio dei costi di gestione per i destinatari che vengono esonerati dalla relativa richiesta.
- Per un esame della tipologia dei provvedimenti del Garante si rinvia a: M. CATALLOZZI, *I provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in Nuova giur. civ. comm.*, 1998, II, 436.
- (39) In *Gazz. Uff.* 9 aprile 2002, n. 83.
- (40) Per un primo commento v.: L. BAFFIGO, *Documento programmatico entro il 31 marzo in Guida al dir. cit.*, 118; C. GIUSTOZZI, *Dati al sicuro, non ci sono più scuse in www.interlex.it*, 2004; F. BERGHELLA, *La sicurezza dei dati e dei sistemi in AA.VV., Il diritto alla protezione dei dati personali cit.*, 229.
- (41) Sul tema: A. RUOTOLO, *Riflessi del d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318 sull'organizzazione degli studi notarili in C.N.N., Studi e materiali*, 2001, tomo 6.2, 1149.
- (42) Si rinvia, per gli aspetti prettamente tecnici, a: C.N.N., *Note sull'impiego dei sistemi informatici all'interno degli studi notarili cit.*.
- (43) Palese è la similitudine con l'atto scritto, avente data certa, disciplinato dall'art. 1 l. 3 novembre 2000, n. 325 e contenente la sintetica esposizione sintetica delle particolari esigenze tecniche e organizzative che consentivano una eccezionale dilazione nell'adeguamento alle misure minime di sicurezza; sul punto: G. TRAPANI, *Appunto sulle disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali di cui all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in C.N.N., Studi e materiali*, tomo 6.2, Milano 2001, 1140.
- (44) In www.garanteprivacy.it, 2004 e ne *Il sole 24 ore* del 23 marzo 2004, n. 82, 29.

- (45) Più precisamente, il documento programmatico sulla sicurezza contiene: l'elenco dei trattamenti di dati personali; la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; l'analisi dei rischi che incombono sui dati; le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare; la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare; per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
- (46) Così: BERGHELLA, *op. cit.*, 260 – 261.
- (47) Il codice per l'identificazione non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
- (48) In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
- (49) Critico sulla cadenza semestrale dell'aggiornamento degli antivirus: A. GELPI, *Misure minime, qualche passo avanti* in www.interlex.it, 2004.
- (50) La norma, nel riconoscere all'interessato il diritto ad una corretta rappresentazione della propria identità, attribuisce al medesimo anche la facoltà di scegliere informazioni, relative alla sua persona, ulteriori rispetto a quelle generalmente inserite negli albi, da trasmettere all'esterno (così: L. FEROLA, *I trattamenti dei dati personali in ambito pubblico* in AA.VV., *Il diritto alla protezione dei dati personali* cit., 456).
- (51) Nota 29 marzo 1999 in *Cittadini e società dell'informazione*, boll. n. 8/1999, 50.
- (52) Con riferimento alla sospensione di un avvocato dall'albo: *newsletter* 17- 23 febbraio 2003; decisione Garante 29 marzo 2001, entrambe in www.garanteprivacy.it.
- (53) S. NUCCIO – M. ROSSI, *Il codice della privacy: nuove regole per le pubbliche amministrazioni* in *Nuova rass.*, 2004, 73.
- (54) Giova osservare che in relazione ai procedimenti disciplinari la giurisprudenza non ha mancato di affermare l'applicabilità della l. n. 241/1990 ai procedimenti disciplinari: Cass., sez. III, 15 gennaio 2002, n. 369 (in *C.e.d.*, rv. 551559) sul termine per la definizione del procedimento; Cass., sez. III, 23 gennaio 2002, n. 743 (in *C.e.d.*, rv. 551767) e Cons. Stato, sez. VI, 2 settembre 2002, n. 4407 in tema di comunicazione di avvio del procedimento; Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 1994, n. 692 sull'obbligo di motivare il provvedimento disciplinare; Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2001, n. 4955 in tema di accesso agli atti dei procedimenti disciplinari concernenti i magistrati; Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 1994, n. 638, nonché T.a.r. Veneto, 3 luglio 2002, n. 3259 sul diritto di accesso all'esposto da parte del professionista interessato.
- Con riferimento, poi, ai procedimenti disciplinari a carico dei notai, si reputa che il notaio sottoposto a procedimento disciplinare abbia diritto di prendere visione integrale dell'esposto su cui si fonda il procedimento (nota C.N.N. n. 4037 del 30 settembre 2002, prot. n. 2707); che il cittadino che ha presentato l'esposto nei confronti di un notaio abbia un interesse giuridicamente rilevante ad avere notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e del suo esito (nota C.N.N. n. 4326 del 2 aprile 2003, prot. n. 12500). A tali conclusioni si è pervenuti considerando: che il Consiglio notarile in sede disciplinare è organo amministrativo la cui decisione ha valore di atto amministrativo (C. FALZONE – A. ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del notariato*, voce *Pene disciplinari*,

Roma, 1977, 277); che l'esposto è configurabile documento amministrativo in quanto rappresentazione del contenuto di atti interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; che le ragioni di riservatezza che giustificano limitazioni alla conoscenza delle delibere consiliari concernenti questioni di persone (ex art. 91 l. 16 febbraio 1913, n. 89) sussistono finché il procedimento è in corso, ma devono ritenersi insussistenti una volta che il procedimento venga concluso.

(Riproduzione riservata)